
IMPRENDITORE IN AZIONE:
PASSI PRATICI
PER AVVIARE LA TUA ATTIVITÀ

Vol. 2

**PASSO DOPO PASSO
SI DIVENTA
IMPRENDITORI**



CAMERA DI COMMERCIO
PORDENONE - UDINE

Benvenuti nella collana di mini guide della Camera di Commercio di Pordenone-Udine dedicate alla creazione di impresa. In un mondo in continua evoluzione, l'imprenditorialità rappresenta una delle strade più affascinanti e gratificanti per realizzare le proprie aspirazioni. Che siate aspiranti imprenditori o professionisti in cerca di nuove sfide, queste guide sono pensate per accompagnarvi passo dopo passo in questo viaggio importante e appassionante.

La nostra Camera di Commercio, infatti, sostiene attivamente l'avvio di nuove imprese, offrendo servizi e risorse per aiutare gli imprenditori a realizzare le loro idee. Grazie a questo supporto, è possibile accedere a informazioni utili, consulenze e opportunità di networking, facilitando così il percorso verso il successo imprenditoriale.

Ogni mini guida affronta un aspetto fondamentale della creazione di un'impresa, fornendo informazioni pratiche, consigli utili e ispirazione per aiutarvi a trasformare le vostre idee in realtà. Dalla pianificazione iniziale alla gestione quotidiana, passando per il marketing e la crescita, il nostro obiettivo è offrirvi gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mondo imprenditoriale con fiducia.

Siamo felici di condividere con voi le conoscenze e le esperienze di esperti del settore, affinché possiate trarre il massimo da ogni opportunità. Con il supporto della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, il vostro percorso di crescita sarà ancora più agevole e ricco di possibilità.

Buona lettura e buon viaggio nel mondo dell'imprenditorialità!



INTRODUZIONE

Se hai deciso di metterti in proprio, la prima cosa da fare è capire se sarai imprenditore o libero professionista.

I liberi professionisti sono coloro che svolgono un'attività intellettuale basata sulla propria conoscenza. Non è necessaria per svolgere tali professioni una struttura aziendale organizzata (fabbricati, impianti, macchinari ecc.). Le libere professioni sono suddivise in due categorie:

- libere professioni regolamentate;
- libere professioni non regolamentate.

Il sito <https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/list-of-regulated-professions> può essere un supporto utile a comprendere quali attività rientrino nell'una e quali nell'altra categoria. Per fare degli esempi, notai, medici, avvocati sono professionisti regolamentati; per esercitare tali professioni si devono possedere titoli di studio e aver portato a termine, a seconda dei casi, gli iter previsti dalle normative che disciplinano i singoli ordini (ad esempio: tirocini, esami di stato, specializzazioni, ecc.).

Tutti coloro che desiderano svolgere una attività professionale intellettuale che non viene regolamentata, rientrano nella seconda categoria (dai web designer, agli influencer, passando per tante altre attività anche più tradizionali).

I liberi professionisti normalmente non sono soggetti a nessun adempimento comunale, non sono tenuti ad iscriversi alla Camera di Commercio o all'INAIL; per quanto riguarda il versamento dei contributi pensionistici, i professionisti regolamentati dovranno iscriversi alla cassa di previdenza del proprio ordine, i non regolamentati alla gestione separata INPS. Tutti sono invece obbligati ad aprire la partita iva all'Agenzia delle Entrate.

Diverso è il discorso per gli imprenditori. Scopo di questo quaderno è proprio riassumere gli adempimenti da porre in essere per avviare una nuova impresa.

Il quaderno è completato da due importanti focus: "Contributi a carico di un'attività" e "Aspetti fiscali e principali imposte", alla luce della normativa vigente a luglio 2025.



**I
10
PASSI
FONDAMENTALI
PER
APRIRE
UN'
IMPRESA**



PASSO

1

DISTINZIONE TRA IMPRENDITORE E PROFESSIONISTA

Se hai deciso di metterti in proprio, la prima cosa da fare è capire se sarai imprenditore o libero professionista.

Come già definito, il libero professionista svolge un'attività di tipo intellettuale, mentre "È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi" (art. 2082 del Codice Civile).

Va specificato anche che "La legge determina le categorie d'impresa il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa" (art. 2084 del Codice Civile); questo implica che, a seconda della tipologia di attività che si intende svolgere, si deve verificare di volta in volta (e la Camera di Commercio può fornire un valido supporto in tal senso) se vi siano dei requisiti particolari previsti dalla normativa vigente per svolgere la professione scelta.

Nel marzo 2019 è stato anche modificato un articolo fondamentale del Codice Civile (art. 2086); a chi avvia un'attività d'impresa vengono richieste, oltre a competenze tecniche e commerciali, anche delle **Capacità Amministrative**, per poter garantire la continuità dell'attività ed essere in grado di fronteggiare momenti di difficoltà economica e finanziaria.

A volte il confine tra libera professione non regolamentata e imprenditore va analizzato per capire a quali adempimenti burocratici, amministrativi, fiscali e contributivi un soggetto debba adempiere.

La distinzione tra libera professione e impresa comporta, come già riportato in precedenza, diversi obblighi di iscrizione alla Camera di commercio, Inail e Inps di riferimento.

Ad esempio, l'imprenditore deve iscrivere la sua attività in Camera di Commercio presso il Registro Imprese, il libero professionista no.

L'attività d'impresa può essere svolta sotto in forma individuale oppure collettiva; schematizzando:

Tipologia di imprenditore (come da Codice Civile)	Responsabilità illimitata dell'imprenditore	Responsabilità limitata dell'imprenditore
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Imprenditore individuale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditta individuale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Società a responsabilità limitata unipersonale
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Imprenditore collettivo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Società in nome collettivo ▪ Società in accomandita semplice (soci accomandatari) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Società a responsabilità limitata ▪ Società per azioni ▪ Società cooperative a r. l.

Il Codice Civile (Libro V - Titolo V) disciplina il funzionamento di tutte queste tipologie di impresa, definendo le responsabilità sia dei soci/titolari che degli amministratori.

È fondamentale informarsi su tali regimi di responsabilità prima di scegliere la forma giuridica dell'impresa, anche perché vi sono della peculiarità da approfondire; ad esempio: un imprenditore individuale che apre una Partita IVA come ditta individuale, può trasformare la propria ditta individuale in impresa familiare (art. 230 - Bis del Codice Civile) in determinate circostanze.

Questo comporta una organizzazione dell'attività stessa diversa, così come sono diversi i trattamenti fiscali e contributivi dei familiari che lavorano nella ditta individuale del congiunto.



PASSO

2

**INDIVIDUAZIONE
DEL
TIPO
E
DEL
CODICE
ATTIVITÀ**

Un imprenditore o un professionista prima di iniziare ad operare dovrà innanzitutto scegliere l'attività che intende intraprendere individuandola in un apposito elenco.

L'elenco delle attività, sia per i professionisti, sia per gli imprenditori, si individua tramite i codici ATECO, la cui versione aggiornata è entrata in vigore il primo aprile 2025.

L'ATECO è un codice identificativo dell'attività che si andrà a svolgere (una prima consultazione agevolata può essere fatta sul sito dell'Istat <https://www.istat.it/comunicato-stampa/nuova-classificazione-ateco-2025/>).

Grazie a tale codice è possibile stabilire la categoria di pertinenza della nostra attività ai fini fiscali e statistici.

Di seguito si riporta un esempio della classificazione ATECO per le attività di ristorazione:

56	Attività di servizi di ristorazione	Food and beverage service activities
56.1	Attività di ristoranti e di servizi di ristorazione mobile	Restaurants and mobile food service activities
56.11	Attività di ristoranti	Restaurant activities
56.11.1	Attività di ristoranti, escluse gelaterie e pasticcerie	Restaurants, other than ice cream parlours and pastry shops
56.11.11	Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie	Table-service restaurants, other than ice cream parlours and pastry shops

Se una persona desidera aprire un ristorante, dovrà comunicare il codice che rispecchia con maggior fedeltà il tipo di attività che si andrà a realizzare tra quelle proposte nell'elenco.

Non sono ammissibili attività che non rientrino tra quelle elencate.

Tale codice verrà riportato nelle banche dati della Camera di Commercio, dell'INPS, dell'INAIL e dell'anagrafe tributaria.

L'identificazione del codice attività ci permette, tramite lo specifico sito internet predisposto da InfoCamere, di verificare gli adempimenti previsti per ogni attività in ambito comunale e camerale.

Di seguito si riporta il link: <http://ateco.infocamere.it>

Una attività d'impresa può svolgere contemporaneamente anche più di una attività; ad esempio una società potrà fare contemporaneamente pulizie e manutenzione di aree verdi.

In questo caso, è necessario individuare i codici Ateco relativi alle diverse attività e scegliere una attività principale (quella da cui ci si attende di sviluppare la maggior parte del volume d'affari) e altre attività secondarie.

Va specificato che la vendita dei servizi e dei beni può essere effettuata solo se l'oggetto della prestazione è quello previsto dal codice ATECO scelto; una pasticceria potrà vendere il suo prodotto grazie al codice ATECO di produzione e vendita (10.71.20), ma per offrire il servizio di consumazione sul posto e caffetteria ai clienti, dovrà integrare il suo codice ATECO di produzione con uno di somministrazione di cibo e bevande.

Nel momento in cui si elabora la propria idea d'impresa, è utile elencare tutto ciò che verrà proposto alla clientela ed individuare il proprio codice, o i propri codici, ATECO che devono essere comunicati sia all'Agenzia delle Entrate che in Camera di Commercio.

È un passaggio da fare con attenzione perché al codice ATECO prescelto l'Agenzia delle Entrate collega i controlli di congruità a fini fiscali (i cosiddetti ISA, che in passato conoscevamo come "studi di settore").



PASSO

3

APERTURA DELLA PARTITA IVA

La Partita IVA è una serie di 11 cifre utili a identificare in maniera univoca il contribuente che svolge una libera professione, impresa o lavoro autonomo.

0	1	2	3	4	5	6	0	3	0	4
Numero progressivo di iscrizione determinato dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio							Provincia di competenza			Codice controllo

L'apertura della Partita IVA è il primo adempimento necessario per iniziare un'attività professionale, un'attività d'impresa commerciale, artigiana o industriale sotto forma di ditta individuale o di società.

Per i liberi professionisti e gli imprenditori individuali, la Partita Iva e il Codice Fiscale saranno i due codici con cui vengono "riconosciuti" dalle diverse amministrazioni pubbliche sia a fini fiscali che contributivi.

Le società (imprenditore collettivo) saranno invece individuate solo tramite la Partita IVA.

Quando verranno richiesti i dati per la fatturazione da parte dei fornitori, così come quando si dovranno fare le fatture ai clienti, si dovrà ricordare che nell'intestazione della fattura dovrà essere indicato:

- il Codice Fiscale e la Partita IVA per le ditte individuali e i liberi professionisti
- la sola Partita IVA per le società (che va indicato anche come Partita Iva).

Nel caso di clienti che siano privati, associazioni, fondazioni, ecc., si dovranno verificare con il fiscalista prescelto i dati da riportare nelle fatture emesse. Solo come premessa, si ricorda che il regime ordinario di fatturazione in vigore prevede l'uso della fattura elettronica.

L'Agenzia delle Entrate ha una apposita pagina web dove possono essere visualizzate da chiunque le Partite IVA registrate, con indicazione della attività d'impresa o libera professione collegata, la data di apertura e l'eventuale attività o inattività di quella Partita IVA (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/verifica-partita-iva>).

Tale adempimento si realizza tramite una comunicazione telematica da inoltrare all'Agenzia delle Entrate (vedi a proposito "La procedura ComUnica" al passo 10).



PASSO

4

RICHIESTA DELLA PEC

Uno degli elementi che obbligatoriamente deve essere comunicato al Registro delle Imprese in sede di apertura di un'attività d'impresa è la PEC.

Attualmente è previsto che tale obbligo venga esteso anche agli amministratori delle società entro il 2025.

La Posta Elettronica Certificata è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa.

La Posta Elettronica Certificata garantisce (in caso di contenzioso) l'opponibilità a terzi del messaggio.

Il termine "Certificata", infatti, si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dei suoi eventuali allegati.

Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

I gestori pertanto certificano con le proprie "ricevute" che il messaggio è stato spedito, consegnato e non è stato alterato.

La PEC è indispensabile per poter effettuare moltissime attività, come ad esempio: partecipare a bandi per la richiesta di contributi, a gare d'appalto, fare e ricevere comunicazioni con Enti della Pubblica Amministrazione, compilare le indagini ISTAT, inviare e ricevere fatture elettroniche a e da fornitori e clienti, inviare in sicurezza documenti come contratti ecc....

L'elenco completo dei gestori, ai quali rivolgersi per l'attivazione della PEC, è disponibile nel sito www.agid.gov.it.



PASSO

5

APRIRE UN'IMPRESA: COSTITUZIONE DI SOCIETÀ

Nel caso di costituzione di una società (Spa, Srl, anche unipersonale, Sas, Snc, ecc.), è obbligatorio l'atto notarile.

Di conseguenza è necessario rivolgersi a un notaio per la stipula dell'atto. Inoltre, per le società di capitali (Spa e Srl), il Codice Civile prevede un capitale sociale minimo obbligatorio, che varia in base alla tipologia societaria, e impone il versamento, contemporaneamente all'atto, di una specifica percentuale di tale capitale.



PASSO

6

ISCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ AL REGISTRO IMPRESE

Il Registro Imprese, presente in ciascuna Camera di Commercio, può essere definito come l'**anagrafe delle imprese**: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge.

Le informazioni e i documenti (atti, visure, bilanci delle società di capitali, protesti, certificati, ...) conservati nel Registro Imprese sono pubblici e possono essere consultati e acquisiti da chiunque attraverso gli sportelli delle Camere di Commercio o tramite Internet.

Ogni variazione significativa che interessi l'impresa (ad esempio, la nomina di nuovi amministratori, il cambio di sede, la modifica o integrazione di un codice ATECO, ecc.) dovrà essere comunicata al Registro Imprese in modo tale che tutta la documentazione venga prontamente aggiornata.

L'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese: le verrà attribuito un numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) e i suoi dati saranno pubblici.

Tale adempimento deve essere eseguito entro 30 giorni dall'apertura dell'impresa (vedi a proposito "La procedura ComUnica" al passo 10).



PASSO

7

ISCRIZIONE ALL'ALBO ARTIGIANI

L'Albo delle imprese artigiane è un pubblico registro nel quale devono essere obbligatoriamente iscritte le imprese aventi sede nel territorio provinciale che esercitano un'attività artigiana e che presentano le caratteristiche previste dall'articolo 2 della L.P. 1/8/2002, n. 11.

Artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendosene la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

L'iscrizione all'Albo attribuisce all'impresa la "qualifica" di artigiana ed è condizione necessaria per la concessione di agevolazioni, prestiti, finanziamenti a favore di questo tipo di impresa.

La qualifica di impresa artigiana guida anche nella scelta del Contratto Collettivo da applicare ai dipendenti dell'attività.

L'iscrizione all'Albo comporta, altresì, l'obbligo dell'iscrizione negli elenchi assicurativi per gli artigiani (INPS) del titolare dell'impresa, ovvero dei soci partecipanti al lavoro, nel caso di società e degli eventuali collaboratori familiari (vedi a proposito "La procedura ComUnica" al passo 10).



PASSO

8

ISCRIZIONE INPS E INAIL

L'INPS è l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che si occupa di gestire i contributi previdenziali e assistenziali che vengono versati obbligatoriamente dalle imprese, dagli amministratori di società e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata.

L'INAIL è l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro, che si occupa di gestire i contributi che devono essere versati per essere garantiti di fronte ad eventuali infortuni sul lavoro, per se stessi o per eventuali dipendenti.

Un approfondimento dell'argomento è contenuto nel focus "Contributi a carico di un'attività".

Per l'iscrizione vedi "La procedura ComUnica" al passo 10.



PASSO

9

AUTORIZZAZIONE COMUNALE (SCIA)

Per avviare alcune particolari tipologie di attività è necessario che l'imprenditore dimostri di avere dei requisiti personali (moralì, professionali) come nel caso dell'apertura di locali per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti).

Deve quindi essere presentata al comune la SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - che è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale).

Tecnicamente, la SCIA va trasmessa all'ufficio comunale SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) esclusivamente con modalità telematica.

Tale adempimento deve essere eseguito prima dell'avvio dell'attività (vedi il sito www.impresainungiorno.gov.it).

A titolo esemplificativo, elenchiamo le principali attività produttive sottoposte a presentazione della SCIA: commercio al dettaglio in sede fissa, commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, etc.), attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, bed & breakfast, case per ferie, etc.), attività di agriturismo, commercio all'ingrosso nel settore alimentare, attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi, somministrazione di alimenti e bevande.



PASSO

10

ULTERIORI ADEMPIMENTI E LA PROCEDURA COMUNICA

Alcune attività necessitano del possesso di ulteriori autorizzazioni da parte di enti specifici (ASL, Questura, ...).

Bisogna pertanto informarsi preventivamente sugli adempimenti occorrenti per ciascuna attività e sui requisiti che si debbono possedere per esercitarla.

Buona parte degli adempimenti fin qui indicati vengono assolti attraverso il sistema di iscrizione denominato “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa” - ComUnica.

Tale sistema è stato reso obbligatorio dal 2010 nell’ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi.

La “Comunicazione Unica”, da presentare attraverso canale telematico, assolve a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione camerale al Registro Imprese, all’Albo Artigiani, ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali INPS e assistenziali INAIL, per l’eventuale richiesta di autorizzazioni comunali specifiche per attività, nonché per l’ottenimento della Partita IVA.

Tale modalità dovrà essere utilizzata anche in caso di modifica o di cessazione dell’attività d’impresa.

La procedura può essere eseguita direttamente dal soggetto interessato, ma nella maggioranza dei casi è svolta da un intermediario abilitato (studi professionali o associazioni di categoria) che già conosce il canale telematico ed è provvisto di password e firme digitali.

I FOCUS



FOCUS

01

CONTRIBUTI A CARICO DI UNA IMPRESA

Focus 1 A

INPS

L'INPS è l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, struttura che si occupa di gestire i contributi previdenziali e assistenziali che vengono versati obbligatoriamente dalle imprese.

Il versamento di tali contributi permette di ottenere, dopo un certo numero di anni, una indennità mensile (pensione).

La contribuzione obbligatoria dovuta all'INPS è strutturata nel seguente modo:

INPS a carico del contribuente	Libere professioni non regolamentate	Imprese artigiane	Imprese commerciali	Altre imprese (*)
INPS quote fisse	Non dovute	Dovute nella misura fissata annualmente dall'INPS - gestione artigiani	Dovute nella misura fissata annualmente dall'INPS - gestione commercianti	Non dovute
INPS quote variabili	Iscrizione alla gestione separata che prevede il pagamento di una percentuale sul reddito	Dovute nella misura prevista dalla normativa (cambia annualmente)	Dovute nella misura prevista dalla normativa (cambia annualmente)	Da verificare a seconda della tipologia di azienda e dell'inquadramento dei soci e amministratori

(*) ad esempio: impresa che potrebbe rientrare come attività nell'artigianato, ma dove non tutti i soci lavorano nell'impresa stessa; in questo caso si devono fare delle verifiche specifiche con il fiscalista di riferimento

Nel seguito verranno trattati in modo specifico i contributi dovuti da due categorie di imprese: gli artigiani e i commercianti.

I contributi sono dovuti da tutti gli artigiani iscritti all'albo, dai commercianti (sia in forma individuale che societaria) e dai collaboratori di entrambe le categorie.

Per quanto riguarda gli importi e le scadenze del dovuto all'INPS, per l'anno in corso i dati sono i seguenti:

INPS a carico contribuente	Imprese artigiane	Imprese commerciali
INPS quote fisse	€ 4.460,64 per l'anno 2025 Si pagano in 4 rate trimestrali a febbraio, maggio, agosto e novembre, come da indicazioni dell'INPS	€ 4.549,70 per l'anno 2025 Si pagano in 4 rate trimestrali a febbraio, maggio, agosto e novembre, come da indicazioni dell'INPS
INPS quote variabili	Per i titolari, coadiuvanti o coadiutori, risultano il 24% per la quota di reddito compresa tra € 18.415,01 e € 55.448,00; per le quote di reddito superiori a € 55.448,00 sarà il 25%. Si pagano unitamente al saldo delle imposte e con le stesse modalità (indicativamente, seconda metà di luglio e 30 novembre).	Peri i titolari, coadiuvanti o coadiutori 24,48% per la quota di reddito compresa tra € 18.415,01 e € 55.448,00; per le quote di reddito superiori a € 55.448,00 sarà il 25,48%. Si pagano unitamente al saldo delle imposte e con le stesse modalità (indicativamente, seconda metà di luglio e 30 novembre).

Una speciale riduzione è consentita alle persone di età superiore a 65 anni già pensionate presso le gestioni dell'INPS. Tale riduzione va verificata di anno in anno.

Bisogna sottolineare che i valori cambiano annualmente e che i dati si possono trovare sul sito dell'INPS (<https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2025.02.gestione-artigiani-e-commercianti-contributi-per-il-2025.html>).

I contributi sono dovuti anche da tutti coloro che svolgono un'attività autonoma come professionisti, e quindi non sono iscritti in Camera di Commercio, né ad alcun Albo Professionale dotato di Cassa Previdenziale autonoma (commercialisti, ingegneri, medici, avvocati, ecc.). Il contributo versato confluisce in una gestione separata presso l'INPS con lo scopo di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione calcolata con il sistema contributivo in presenza di almeno 5 anni di versamenti.

Per l'anno 2025, l'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale obbligatoria è il 33%; vi sono altre aliquote applicabili in casi specifici che devono essere verificate di anno in anno a seconda della particolare situazione del contribuente.

Tutti versamenti vanno effettuati con modello F24 alle scadenze previste per il modello UNICO (dichiarazione dei redditi). Anche i versamenti di artigiani e commercianti vanno effettuati tramite l'utilizzo dello stesso modello di versamento.

Focus 1 B

INAIL

L'INAIL è l'Istituto Nazionale Assicurazioni e Infortuni sul lavoro che si occupa di gestire i contributi che tutti i datori di lavoro sono tenuti a versare a garanzia di eventuali infortuni sul lavoro, per se stessi e per gli eventuali dipendenti (compresi i lavoratori parasubordinati):

- l'imprenditore individuale deve obbligatoriamente iscriversi all'INPS.
- l'imprenditore artigiano deve iscriversi all'INAIL anche nel caso non abbia dipendenti.
- la società di persone del settore commercio dovrà iscrivere anche i soci all'INAIL,
- il socio lavoratore di una Srl deve essere iscritto all'INAIL

Anche gli importi dovuti all'INAIL devono essere versati tramite modello F24 alle scadenze che vengono fissate annualmente.

Il pagamento regolare degli importi attribuiti al contribuente sono certificati in una attestazione chiamata DURC (Documento unico di regolarità contributiva), che viene richiesto dalle pubbliche amministrazioni sia per affidare incarichi (sia diretti che tramite appalto) che per concedere contributi.

Inoltre, anche una azienda privata può pretendere da un fornitore il DURC, in particolare in situazioni che prevedano la corresponsabilità per i mancati pagamenti di INPS e INAIL da parte di chi svolge una parte di attività per conto di terzi (ad esempio nel subappalto).

Sull'argomento DURC si consiglia di approfondire sia la validità che i soggetti che possono richiederlo e i tempi e modalità di rilascio dell'attestazione.



FOCUS

02

**ASPETTI
FISCALI
E
PRINCIPALI
IMPOSTE**

Focus 2 A

PRINCIPALI IMPOSTE A CARICO DELL'IMPRENDITORE E/O DELL'IMPRESA

IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche)	<p>È l'imposta che i liberi professionisti, imprenditori individuali, lavoratori autonomi, soci di società di persone devono corrispondere in base ai loro redditi; è una imposta progressiva, ossia la percentuale dovuta aumenta all'aumentare del reddito dichiarato. Le aliquote attualmente in vigore sono le seguenti per "scaglioni" (ossia per livello di reddito):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 23% per i redditi fino a € 28.000,00 ▪ 35% per i redditi superiori a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00 ▪ 43% per i redditi che superano € 50.000,00 <p>Vengono previsti sgravi dall'imponibile IRPEF per carichi di famiglia e detrazioni d'imposta per spese mediche, interessi prima casa, spese per ristrutturazione, ecc.; anche in questo caso le verifiche vanno fatte in base alla situazione personale specifica di ogni singolo contribuente.</p>
IRES (Imposta sul reddito degli enti e società)	<p>È l'imposta che viene calcolata sui redditi delle società non di persone. È una imposta proporzionale, ossia la percentuale (24%) che viene applicata è sempre la stessa per ogni livello di reddito. A volte vengono approvate (solitamente in sede di Legge Finanziaria) delle riduzioni per determinate fattispecie dettagliate nel provvedimento.</p>
IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)	<p>È una imposta dovuta (semplificando per praticità) su un imponibile che risulta dalla differenza tra ricavi e costi per materie prime e servizi. Sono imponibili, ad esempio, l'utile, il costo del personale, gli oneri finanziari, ecc.. È una imposta proporzionale ma che prevede diverse aliquote a seconda della regione in cui ha sede l'impresa, in base all'attività svolta e ai singoli regolamenti regionali che possono stabilire sgravi e riduzioni.</p> <p>Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, maggiori indicazioni in merito si trovano sul sito della Regione. https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFGV/GEN/tributi/FOGLIA16/</p>
IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)	<p>L'imposta sulle vendite di beni e servizi da parte dei titolari di partita IVA è l'IVA. Le esenzioni e i regimi agevolati sono stabiliti dall'Agenzia delle Entrate (es. regime forfettario).</p> <p>Le aliquote IVA oggi previste, a seconda del bene o servizio, sono: 4%, 10% e 22%. Ci sono servizi esentati (es. visite mediche) e casi particolari che prevedono aliquota al 5% per determinate categorie di soggetti.</p> <p>L'IVA è un'imposta sul consumo finale: le aziende possono detrarre l'IVA pagata sugli acquisti (credito IVA) e devono versarla allo Stato secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa.</p> <p>All'emissione delle fatture, chi vende deve applicare l'aliquota corretta.</p> <p>Nel regime forfettario, gli imprenditori e i liberi professionisti non applicano né detraggono l'IVA. In questo caso l'IVA è un costo per l'imprenditore/professionista.</p>
Imposta sostitutiva	<p>È l'imposta che sostituisce IRPEF ed IRAP in regimi fiscali particolari (forfettario). L'aliquota può variare a seconda della situazione specifica del contribuente (5% o 15%). La scelta di adottare questa tipologia di tassazione fa perdere tutte le detrazioni di cui si può beneficiare scegliendo il sistema di tassazione ordinario che prevede l'applicazione dell'IRPEF.</p>

Focus 2 B

UNO STRUMENTO DI CONTROLLO - Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Gli ISA sono particolari indici calcolati dall'Agenzia delle Entrate che forniscono all'Erario una valutazione complessiva del contribuente in termini di affidabilità fiscale, graduata su una scala di valori da 1 a 10. Con questo strumento statistico che consente di stimare i ricavi e i costi di un'attività economica (svolta da imprese, lavoratori autonomi o liberi professionisti), l'Agenzia delle Entrate effettua un controllo automatico sulla congruità dei redditi dichiarati rispetto a quelli attesi, visto il tipo di attività svolta, i beni strumentali impiegati e tanti altri indicatori che vengono dettagliatamente richiesti dall'Agenzia e che il contribuente deve comunicare annualmente.

L'ISA è la media semplice di due tipi di indicatori elementari:

- **gli "indicatori elementari di affidabilità"**, che valutano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale e possono assumere un valore compreso tra 1 e 10;
- **gli "indicatori elementari di anomalia"**, che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne.

Un contribuente può dichiarare valori minori o anomali rispetto a quelli che emergono dagli ISA, ma ciò potrebbe costituire il presupposto per un accertamento fiscale.

Focus 2 C

I REGIMI FISCALI

Quando si apre la partita IVA oltre al tipo di attività bisogna indicare anche il regime contabile adottato.

I tre regimi attualmente in vigore sono:

1. regime forfettario;
2. regime semplificato;
3. regime ordinario.

1. IL REGIME FORFETTARIO

È un regime che prevede importanti semplificazioni contabili ma che può essere utilizzato solo da liberi professionisti e imprenditori individuali che rispettano una serie di limiti: fatturato inferiore agli € 85.000,00 annui; spese lorde per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori per un importo inferiore a € 20.000,00 annui, non avere redditi da lavoro dipendente superiori ad € 30.000,00.

In sede di approvazione della legge finanziaria vengono rivisti i requisiti di questo particolare regime.

È necessario quindi fare una verifica approfondita prima di avviare l'attività d'impresa ed optare per questo regime.

Chi può rientrare in questo tipo di regime non è obbligato a tenere le scritture contabili, ma solo a presentare la dichiarazione dei redditi; il reddito imponibile viene stabilito in modo forfettario in base a indici di redditività corrispondenti al codice ATECO dell'attività svolta.

Ad esempio, un parrucchiere ha un coefficiente di redditività del 67%: se fattura € 60.000,00 in un anno, il suo reddito sarà € 40.200,00, indipendentemente dagli effettivi costi sostenuti.

Quel livello di reddito (deciso dall'Agenzia delle Entrate e non derogabile se si sceglie questo regime) diventa l'importo su cui verranno calcolati imposte e contributi variabili (mentre l'INPS fissa per gli artigiani e commercianti va versata anche in assenza di reddito).

La scelta di optare per questo regime deve essere fatta tenendo conto sia delle semplificazioni (no scritture contabili, no ISA, no IRPEF e no IRAP) che degli oneri (IVA come costo, mancato recupero delle detrazioni IRPEF), e dei limiti di fatturato massimo e di costi per collaboratori previsti dalla normativa.

2. REGIME SEMPLIFICATO

Il regime della contabilità semplificata è previsto per liberi professionisti, lavoratori autonomi e società di persone che non superano i seguenti limiti imposti dalla normativa fiscale:

- importo massimo annuo di € 500.000,00 in caso di prestazione di servizi;
- importo massimo annuo di € 800.000,00 in caso di altre attività.

Con il regime semplificato i libri contabili che debbono essere aggiornati e tenuti dal titolare di partita Iva sono: libro beni ammortizzabili e tutti i registri imposti dalla normativa IVA.

Il regime si chiama semplificato perché impone la registrazione contabile dei soli ricavi e costi, visto che il reddito imponibile viene calcolato sulla differenza tra i due valori complessivi.

Non sono previste le registrazioni di incassi e pagamenti.

Questa semplificazione consente di sostenere minori costi per la tenuta della contabilità ma impone all'imprenditore o libero professionista di adottare altri strumenti per poter provare di aver pagato o per gestire i mancati incassi che non sono registrati nei libri contabili.

Il carico contributivo in questo regime è quello definito in base all'attività svolta:

- **gli artigiani e commercianti** devono pagare l'INPS sia nella parte fissa che variabile, oltre all'INAIL;
- **i liberi professionisti non regolamentati** devono pagare l'INPS gestione separata;
- **i liberi professionisti regolamentati** devono fare i versamenti alla cassa di previdenza a cui sono iscritti.

Il carico fiscale prevede l'applicazione dell'IRAP e dell'IRPEF sui redditi degli imprenditori, dei soci persone fisiche delle società di persone o dei liberi professionisti. In questo regime, i soggetti sono anche sottoposti al controllo dei parametri ISA.

Per quanto riguarda gli adempimenti IVA, nel regime semplificato è permesso versare la differenza tra IVA applicata sulle vendite e quella che viene addebitata dai fornitori sugli acquisti ogni trimestre.

3. REGIME ORDINARIO

Il regime della contabilità ordinaria è obbligatorio per tutte le società

di capitali e negli altri casi di titolari di partita IVA che superano i limiti del regime semplificato.

Con il regime ordinario i libri contabili che debbono essere aggiornati e tenuti sono:

- libro beni ammortizzabili;
- tutti i registri previsti dalla normativa IVA;
- il libro giornale;
- il libro degli inventari;
- gli specifici libri previsti dal Codice Civile a seconda della tipologia di società;
- in alcuni casi i registri della contabilità di magazzino.

In questo regime viene adottata la contabilità ordinaria, ossia vengono registrati costi e ricavi ma anche le entrate e le uscite.

Ogni movimento di denaro dovrà essere giustificato da un documento contabile e registrato.

Le società di capitali hanno l'obbligo di rendere pubblico il loro bilancio di esercizio depositandolo presso la Camera di Commercio.

Per quanto riguarda l'imposizione contributiva e fiscale, per le società di capitali è prevista l'applicazione di IRAP e IRES, mentre per le altre forme giuridiche rimane quanto detto nella sezione regime semplificato.

Anche in questo regime viene applicato il controllo con i paramenti ISA. Per quanto riguarda gli adempimenti IVA, nel regime ordinario è previsto il versamento mensile della differenza tra IVA applicata sulle vendite e quella che viene addebitata dai fornitori sugli acquisti.

*Realizzato con il contributo del Fondo di Perequazione 2023-2024
"Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro"*



**CAMERA DI COMMERCIO
PORDENONE - UDINE**

Camera di commercio Pordenone-Udine
Sede legale: Via Morpurgo, 4 - Udine
Sede Secondaria: Corso Vittorio Emanuele II, 47 - Pordenone
nuovaimpresa@pnud.camcom.it - www.pnud.camcom.it